Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 19 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1943-XXI, registro 2 Africa Italiana, foglio n. 276.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Matteocci Sestilio di Pietro e di Pettine Antonia, nato a Rieti il 9 maggio 1904, tenente del VII battaglione arabo somalo. — Comandante di presidio avanzato in regione ribelle sosteneva per più giorni reiterati attacchi di rilevanti forze avversarie che, inorgoglite per un piccolo successo ottenuto in altra zona tentavano sopraffare il presidio. Decisamente respingeva il nemico infliggendogli perdite e togliendogli ogni velleità d'attacco. Durante un lungo ciclo operativo prodigava tutto se stesso concorrendo con le sue truppe a debellare la ribellione nella regione del Limmù-Ennaria. — Limmù-Ennaria, gennaio-maggio 1938-XVI.

(1229)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 204.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e norme di coordinamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e norme di coordinamento, con le seguenti modificazioni:

All'art. 6, comma quinto, è sostituito il seguente:

« Per l'omessa o la tardiva dichiarazione delle variazioni concernenti beni di nuova formazione o comunque non censiti, nonchè delle variazioni delle colture che diano luogo ad aumenti di reddito, sono applicabili le sanzioni previste dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931-IX, numero 1608 ».

All'art. 13, l'ultimo comma è sostituito coi seguenti:

« Il privilegio sancito dall'art. 2771 del Codice civile non è frazionabile nei casi di diritti promiscui di godimento separatamente assoggettati all'imposta terreni ai sensi dell'art. 7 del testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, delle leggi sul nuovo catasto.

« Qualora l'esattore promuova l'espropriazione, è tenuto a notificare l'avviso d'asta a tutti i titolari di diritti promiscui di godimento inerenti al medesimo fondo e coloro che abbiano assolto il proprio debito di imposta e relative sovrimposte, possono chiedere al pretore la sospensione dell'esecuzione ed ottenere il consolidamento dei rimanenti diritti appartenenti al titolare inadempiente, mediante il pagamento di un prezzo equivalente a quello base di primo incanto dell'intero fondo, detratto l'importo del valore capitale dei propri diritti, determinato con gli stessi criteri adottati per calcolare il prezzo base medesimo ».

All'art. 21 è sostituito il seguente:

« I proprietari o i possessori dei fondi concessi in affitto, i cui redditi, per l'art. 5 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, potranno chiedere lo sgravio della imposta sul reddito agrario ai sensi dell'art. 118 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.

« Qualora i redditi di cui al precedente comma non siano assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, in

quanto esenti per disposizione di legge, i proprietari o i possessori di fondi concessi in affitto potranno ottenere lo sgravio della imposta sui redditi agrari, previa indicazione nominativa degli affittuari e del titolo all'esonero ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO — BENINI — PARESCHI — TIENGO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 205.
Provvedimenti in materia di imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Visto il testo unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231;
Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803;
Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 278;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Imposta sui terreni.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII e fino all'anno in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, la normale imposta sui terreni viene transitoriamente applicata con l'aliquota del cinque per cento.

A far tempo dall'anno seguente a quello della cessazione dello stato di guerra, tale aliquota viene gradualmente elevata nella misura di lire due per ognuno dei primi due anni e di lire una per il terzo, in modo da raggiungere la misura del dieci per cento stabilita con l'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418.

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1944-XXII, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile di cui al testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni, è applicata con le seguenti aliquote:

per i redditi di capitale (categoria *A*) . . 24 %
per i redditi misti di capitale e lavoro (categoria *B*) . . . . 18 %
per i redditi di lavoro, di carattere incerto e variabile derivanti dall'esercizio di arti e professioni (categoria C^1) . . . . 16 %

Restano invariate le aliquote delle categorie C^2 e *D* attualmente in vigore.

Art. 3.

Agli effetti dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, nonchè di ogni altra imposta diretta, le società a garanzia limitata, di cui all'art. 2472 e seguenti del Codice civile, sono soggette a tutte le disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte medesime in confronto delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni.

La norma contenuta nel comma precedente non ha efficacia per gli accertamenti che, eseguiti in base a disposizioni diverse da quelle valevoli per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, divenuti già definitivi.

Art. 4.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, importa tassazione distinta per ciascuna azienda, sulla base dei rispettivi bilanci, non solamente per le diverse aziende gestite in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, dalle provincie, dai comuni e dagli enti morali di ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci di cui al primo comma dell'articolo suddetto, ma anche per le diverse aziende gestite dagli enti già soggetti a tassazione in categoria *B* in base a bilancio secondo la norma dell'articolo 25 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

Imposta sui frutti dei titoli.

Art. 5.

L'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1713, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 278, è sostituito dal seguente:

« Per la durata della guerra e fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo la misura dell'imposta stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76, è elevata al venticinque per cento

« In deroga al disposto di cui all'art. 1, primo comma, del citato Regio decreto-legge, le società, gli istituti e gli enti che hanno emesso i titoli hanno facoltà di non rivalersi verso i percipienti di una quota d'imposta pari al cinque per cento dei frutti corrisposti.

« La nuova misura dell'imposta è applicabile su tutti i frutti dei titoli relativi all'esercizio in corso che divengano esigibili dalla data di pubblicazione del presente decreto ».

Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle Società commerciali.

Art. 6.

L'imposta straordinaria istituita con l'art. 1 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803, viene applicata sui compensi maturati dal 1° luglio 1943-XXI, qualunque sia l'epoca di chiusura dei bilanci a cui fanno carico, con l'aliquota unica del quindici per cento.

Dalla stessa decorrenza l'imposta istituita con l'art. 7 della legge indicata nel comma precedente viene applicata con l'aliquota unica del dieci per cento sui compensi eccedenti lo stipendio fisso e le altre remunerazioni indicate nell'articolo stesso che superino le L. 10.000.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 3, 6 e 9 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803.

Istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI per gli affitti determinati in regime di libera contrattazione si applica un contributo erariale di guerra con l'aliquota del trenta per cento sul canone corrisposto dal locatario, ridotto di una somma pari al fitto corrente per i fabbricati posti in condizioni analoghe nello stesso Comune ed assoggettati alle norme del blocco.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo si applica anche per le locazioni di case rurali.

Sono esenti dal contributo stesso i fitti delle nuove costruzioni non assoggettate alle norme vincolative stabilite con il R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, qualora il possessore dimostri che il canone di locazione, depurato di un terzo, corrisponde ad un investimento inferiore al tasso del quattro per cento.

Art. 9.

I locatori dei fabbricati ai quali è applicabile il contributo di cui all'articolo precedente debbono presentare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette una dichiarazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla quale risulti:

1) la misura dell'affitto in corso;

2) la quota deducibile ai sensi del primo comma dell'articolo stesso;

3) gli estremi del contratto o della denuncia di contratto verbale di locazione.

Il termine stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1499, recante condono di sopratasse e di pene pecuniarie, è prorogato, limitatamente alle locazioni degli immobili di cui all'art. 8, fino a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il contributo straordinario di cui all'art. 8 è applicabile nei confronti dello Stato, degli enti ausiliari e di ogni altro ente o persona fisica.

Il contributo stesso, salvo l'applicazione degli aggi di riscossione, non può essere assoggettato ad alcuna addizionale a favore di qualsiasi ente e non può essere dai locatori degli immobili riversato sui locatari.

Art. 11.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente decreto per l'accertamento, per la riscossione e per le relative sanzioni valgono le norme ed i privilegi attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.

Imposta speciale sui redditi dei capitali delle Imprese individuali e delle Società non azionarie.

Art. 12.

A decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI e fino all'anno in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, è istituita una imposta speciale sui redditi dei capitali investiti in attività industriali e commerciali da ditte individuali e da società ed enti nei cui confronti non è applicabile l'imposta regolata dal R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76 e successive modificazioni.

Art. 13.

L'imposta speciale è dovuta, salve le detrazioni stabilite dai successivi articoli, sui redditi di categoria *B* accertati agli effetti della normale imposta di ricchezza mobile, nonchè su quelli esenti dall'imposta medesima in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione della imposta speciale, dal reddito sono detratte le seguenti percentuali:

a) per la quota compresa entro le L. 20.000 il 35 per cento;

b) per la quota compresa fra le L. 20.000,01 e le L. 35.000, il 30 per cento;

c) per la quota compresa fra le L. 35.000,01 e le L. 60.000, il 25 per cento;

d) per la quota compresa fra le L. 60.000,01 e le L. 90.000, il 20 per cento;

e) per la quota compresa tra le L. 90.000,01 e le L. 150.000, il 15 per cento;

f) per la quota compresa fra le L. 150.000,01 e le L. 200.000, il 10 per cento.

g) per la quota eccedente le L. 200.000, il 5 per cento.

Dal reddito al netto delle detrazioni stabilite al comma precedente è ammesso in deduzione l'importo della imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e dei tributi locali, calcolato sul reddito netto medesimo.

Art. 15.

Sono esenti dall'imposta speciale i redditi il cui ammontare accertato o accertabile ai fini della normale imposta di ricchezza mobile non supera le L. 10.000.

Art. 16.

L'imposta speciale è applicata nella misura del dieci per cento sul reddito calcolato ai sensi dell'art. 14.

Art. 17.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta speciale, i contribuenti ad essa soggetti sono tenuti a dichiarare, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i redditi esenti dall'imposta di ricchezza mobile o soggetti ad un tributo sostitutivo di essa, per il loro accertamento ai soli effetti dell'imposta speciale per l'anno 1943.

Per l'anno 1944 e successivi, le variazioni dei redditi esenti dall'imposta di ricchezza mobile o soggetti ad un tributo sostitutivo sono considerate alla stessa stregua delle variazioni dei redditi di categoria *B* soggetti all'imposta suddetta e vanno comprese nella denuncia di rettifica di questi ultimi redditi.

Art. 18.

La liquidazione della imposta speciale sulla base dei redditi accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile è eseguita dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette senza che occorra alcuna notificazione individuale ai contribuenti.

Per gli accertamenti e per le rettifiche delle dichiarazioni, nei casi in cui queste debbono essere presentate, per ogni controversia che sorga nell'applicazione della imposta speciale, nonchè per le sanzioni punitive valgono, in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto, le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 19.

E' autorizzata la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 206.

Proroga del termine utile per l'ultimazione dei lavori di costruzione della fognatura di Bergamo e delle relative espropriazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 settembre 1927-V, n. 1860, con cui vennero estese al comune di Bergamo le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, riguardanti la fognatura della città di Torino, fu dichiarata la pubblica utilità dei lavori di costruzione della fognatura della città di Bergamo e fu assegnato il termine di quindici anni, a decorrere dalla data del decreto stesso, per il compimento dei lavori e delle occorrenti espropriazioni;

Ritenuto che il comune di Bergamo, avendo dovuto nel frattempo provvedere alla soluzione di altri importanti ed inderogabili problemi cittadini, si è trovato nell'impossibilità, per difficoltà di finanziamento, di portare a compimento i suddetti lavori di fognatura nel termine prescritto;

Vista la domanda in data 31 agosto 1942-XX con la quale il Comune stesso chiede che il termine suddetto venga prorogato di cinque anni, e cioè all'8 settembre 1947-XXV;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Genio civile di Bergamo in data 6 ottobre 1942-XX, n. 6309;

Ritenuto che, non essendo possibile nell'attuale momento, date le difficoltà che si incontrano nell'approvvigionamento dei materiali, stabilire il periodo di tempo necessario per compiere i suddetti lavori di fognatura, è opportuno limitarsi a prorogare l'ultimazione delle opere a non oltre tre anni dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato, fino a tre anni dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il termine utile per l'ultimazione dei lavori di costruzione della fognatura di Bergamo e delle relative espropriazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI, n. 207.

Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di lire 11.683.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 50.000 da versarsi all'Amministrazione postale-telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 96 del bilancio della spesa dell'Amministraziona suddetta per l'esercizio medesimo « Spese per funzionamento dello Istituto sperimentale - Sezione postale-telegrafica-telefonica ».

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 208.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 11.633.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 250.000 da versarsi all'Amministrazione postale-telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 73 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, ecc. Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziaria 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI.

Rettifica al R. decreto 24 dicembre 1942-XXI relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite, nella parte relativa al rimorchiatore « Priamar ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1943-XXI, registro n. 2 Marina, foglio n. 42, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 24 dicembre 1942-XXI, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze

armate, nella parte relativa al rimorchiatore *Priamar* alle parole: « dalle ore 24 del 12 novembre 1942 », sono sostituite le altre: « dalle ore 24 del 10 novembre 1942 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1943-XXI
Registro n. 5 Marina, foglio n. 28.

(1302)

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI.

Rettifica al Regio decreto 11 gennaio 1943-XXI relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio « Trieste ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1943, registro n. 2 Marina, foglio n. 310, riguardante radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio *Trieste;*

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 11 gennaio 1943-XXI, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio *Trieste,* alle parole: « dalle ore 24 del 12 novembre 1942 » sono sostituite le altre: « dalle ore 24 dell'11 novembre 1942 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1943-XXI
Registro n. 5 Marina, foglio n. 29.

(1303)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 dicembre 1942-XXI.

Concessione di piscicoltura nelle acque del bacino imbrifero del torrente Bogna all'Azienda autonoma Stazione di cura di Bognanco.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del sig. Venco cav. Giovanni fu Francesco, presidente dell'Ente autonomo Stazione di cura di Bognanco, intesa ad ottenere la concessione, a scopo di piscicoltura, delle acque del bacino imbrifero del torrente Bogna ed affluenti;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Novara;

Presa visione del deposito di L. 1000 (mille) in numerario (quietanza n. 262 n. 77235 di pos.) effettuato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Novara - Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 21 settembre 1942-XX, stipulato presso la prefettura di Novara e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del torrente Bogna pel tratto scorrente nel territorio comunale di Bognanco, compresi gli affluenti dalle origini allo sbocco nel Bogna, e cioè rio Baulina, rio Molezzano, rio Barca, rio Motta, rio Asinera, rio Pizzanco, rio Acquamorta, rio Rabianca e rio Dagliano vengono date in concessione di piscicoltura all'Ente autonomo Stazione di cura di Bognanco.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni 15 decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 250 (duecentocinquanta) per ciascun anno del 1° triennio e di L. 450 (quattrocentocinquanta) per ciascuno degli anni successivi, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Novara è incaricato della esecuzione del presente decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(1333)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 aprile 1943-XXI.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara nella Cassa di risparmio delle Provincie Dalmate, con sede in Zara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con

le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il R. decreto 8 febbraio 1943-XXI, n. 96, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara nella Cassa di risparmio delle Provincie Dalmate;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito Sezione del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara, con sede in Zara, nella Cassa di risparmio delle Provincie Dalmate, con sede in Zara, disposta con il R. decreto 8 febbraio 1943-XXI, n. 96, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio delle Provincie Dalmate di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto che approva le modalità della incorporazione, nonchè assunzione di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Zara e di ogni obbligazione, passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

2) incameramento da parte della Cassa di risparmio delle Provincie Dalmate del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio delle Provincie Dalmate, di esercitare il credito pegnoratizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1332)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1943-XXI.

Trasferimento a Terralba della Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 dicembre 1942 anno XXI, n. 1500, riguardante norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria e il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Ritenuta la necessità, derivante da cause di guerra, del trasferimento a Terralba della Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari;

Decreta:

La Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari è trasferita a Terralba con effetto dal 1° aprile 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1943-XXI.

Limitazioni al numero delle immatricolazioni a taluni corsi universitari per l'anno accademico 1943-44.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 18;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nelle Università e negli Istituti dell'ordine universitario il numero degli studenti, che potranno essere iscritti nell'anno accademico 1943-44-XXII, al primo anno dei corsi di laurea indicati nell'annessa tabella non potrà essere superiore a quello ivi stabilito.

Art. 2.

Qualora il numero delle domande di iscrizione al 1° anno dei suddetti corsi di laurea sia superiore al numero-limite indicato nella tabella, la scelta delle domande da accogliere sarà fatta con i seguenti criteri:

a) sarà data la precedenza assoluta alle domande presentate entro il termine normale del 5 novembre rispetto a quelle presentate nel periodo 6 novembre-31 dicembre;

b) entro ciascuno dei due suddetti gruppi (domande presentate nel periodo 5 agosto-5 novembre; domande presentate nel periodo 6 novembre-31 dicembre, se il ritardo nella presentazione sia ritenuto dal rettore o direttore giustificato da gravi motivi, a norma dell'art. 2, cap. del regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269), la scelta sarà fatta in base alla media dei voti riportati nel titolo finale di studi secondari esibito per l'iscrizione; a parità di media, la preferenza sarà data al più anziano d'età.

In ogni caso saranno prese in considerazione in ultimo, entro ciascuno dei suddetti gruppi, le domande di iscrizione che saranno presentate da coloro che già posseggono un'altra laurea.

Art. 3.

Nel numero-limite indicato per ogni corso di laurea nell'annessa tabella non vanno compresi nè gli studenti stranieri, nè gli studenti fuori corso, nè gli studenti che, avendo ottenuto l'iscrizione in una Università, si trasferiscano per lo *stesso corso di laurea*, dopo il 31 dicembre, ad altra Università.

Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

TABELLA

Università e Istituti universitari	Numero massimo delle iscrizioni al 1° anno, che potrà essere consentito per l'anno accademico 1943-44 (XXII) ai corsi di laurea in			
	giurisprudenza	scienze politiche	economia e commercio	scienze econom. marittime
Bari	300	60	500	—
Bologna	350	—	650	—
Cagliari	50	20	—	—
Catania	400	50	400	—
Ferrara	70	—	—	—
Firenze	300	120	650	—
Genova	170	50	520	—
Macerata	70	—	—	—
Messina	200	30	—	—
Milano (Regia)	250	—	—	—
Modena	75	—	—	—
Napoli (Università)	1000	80	650	—
Padova	250	60	—	—
Palermo	450	50	450	—
Parma	75	—	—	—
Pavia	100	40	—	—
Perugia	100	40	300	—
Pisa	150	40	—	—
Roma	1000	200	900	—
Sassari	50	—	—	—
Siena	80	20	—	—
Torino	200	40	450	—
Trieste	170	70	450	—
Camerino	40	—	—	—
Milano (Catt.ca)	75	30	280	—
Urbino	25	—	—	—
Venezia	—	—	400	—
Milano (Bocconi)	—	—	900	—
Napoli (Ist. navale)	—	—	—	150
TOTALE	6000	1000	7500	150

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1943-XXI.
Costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande di ammissione all'Istituzione assistenziale « Giuseppina Ramella Votta » di Chianciano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1302, che ha autorizzata la cessione allo Stato di alcuni beni immobili, di proprietà dell'ing. dott. comm. Ramella Votta Tommaso, per la creazione in Chianciano di una istituzione a carattere assistenziale;

Visto il decreto Ministeriale, in data odierna, con cui vengono approvate le norme per il funzionamento dell'Istituzione assistenziale « Giuseppina Ramella Votta » costituita in Chianciano in base alla predetta legge;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per l'ammissione all'Istituzione in parola;

Decreta:

La Commissione incaricata dell'esame delle domande di ammissione all'Istituzione assistenziale « Giuseppina Ramella Votta » di Chianciano è così costituita:

Presidente:

Gr. uff. prof. Antonio Labranca, vice direttore generale Sanità pubblica.

Componenti:

Comm. dott. prof. Gino Testi, capo sezione Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare;

Comm. dott. ing. Tommaso Ramella Votta;

Comm. avv. Ambrogio Michetti, amministratore delegato Società esercente Regie terme di Chianciano.

Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1326)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 14 aprile 1943-XXI è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1943-XXI, n. 86, concernente diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare.

(1311)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

Elenco n. 7 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio effettuati nel mese di agosto 1942-XX

Trascrizione n. 10, dalla Wild & C. S.A., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 62403, per trasformazione di società come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 11, dalla Wild & C. S.A., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 26479, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 12, dalla Wild & C. S.A., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n 40107, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 13, dalla Wild & C. S.A., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 38512, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 14, dalla Wild & C. S.A., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40108, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 15, dalla Wild & C. S.A., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40109, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 16, dalla Wild & C. S A., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 49066, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 17, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40210, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 18, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40211, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942

Trascrizione n. 19, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n 40212, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942

Trascrizione n. 20, dalla S A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40213, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 21, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40214, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 22, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40215, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 23, dalla S. A Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40216, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 24, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40217, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 25, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40218, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 26, dalla S. A Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n 40219, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 27, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40220, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 28, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 40687, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 29, dalla S. A Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 41626, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 30, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 45749, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 31, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 47937, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 32, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 51126, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 33, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 51127, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 34, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 51129, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 35, dalla S. A Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 52999, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 36, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 53000, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 37, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 56243, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 38, dalla S A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 58855, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 39, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 58856, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 40 dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 58907, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 41, dalla S. A Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 59557, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 42, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 60392, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 43, dalla S. A. Wild & C., alla Società in Accomandita Semplice Wild & C., riguardante il marchio n. 60393, per trasformazione di società, come da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino del 26 settembre 1941, di cui alla nota depositata il 6 febbraio 1942.

Trascrizione n. 54, da Paul Wangemann, a Wolf Wangemann, riguardante il marchio n. 38168, per cessione, di cui all'atto del 17 febbraio 1942, registrato a Milano al n. 99852, vol. 4116 atti privati, come da nota depositata il 30 aprile 1942.

Trascrizione n. 56, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 63936, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 57, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lam-

bro, riguardante il marchio n. 62827, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 619 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 58, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 62828, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 59, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 61852, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 60, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 61850, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 61, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 61844, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 62, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 61854, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 63, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 61851, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 64, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 61853, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 65, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 62478, per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 66, dalla Società Anonima Stabilimenti di San Giorgio, alla Società Anonima Cotonificio di Ponte Lambro, riguardante il marchio n. 64700 per cessione, di cui all'atto del 6 marzo 1942, registrato a Torino al n. 37394, vol. 613 atti privati, come da nota depositata il 6 maggio 1942.

Trascrizione n. 75, da Roberto Rossi, alla Società Anonima Granulare Effervescente ed Affini G.E.S.A., riguardante il marchio n. 42718, per cessione, di cui all'atto del 23 aprile 1942 registrato a Roma al n. 28145 vol. 609 atti privati, come da nota depositata il 26 maggio 1942.

Trascrizione n. 76, da Roberto Rossi, alla Società Anonima Granulare Effervescente ed Affini G.E.S.A., riguardante il marchio n. 42719, per cessione, di cui all'atto del 23 aprile 1942, registrato a Roma al n. 28145, vol. 609 atti privati, come da nota depositata il 26 maggio 1942.

(1300)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 666 dell'8 aprile 1943-XXI, relativo al prezzo degli spazzolini da denti fabbricati dalla S. A. Gibbs di Milano

Con provvedimento P.666 dell'8 aprile 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione al provvedimento P.91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 165 del 15 luglio 1941, ha autorizzato la Società Italiana Stabilimenti Gibbs di Milano, a produrre e porre in commercio un nuovo tipo di spazzolino da denti fabbricato con setole di nailon, come da campione depositato.

Ogni spazzolino sarà confezionato in un astuccio di acetilcellulosa.

Il prezzo massimo di vendita al dettagliante viene determinato in L. 72 per dozzina di spazzolini, in scatole da sei pezzi, per merce resa franco destino in tutte le località del Regno, imballo esterno gratuito.

Il prezzo massimo di vendita al consumatore viene fissato in L. 8 per spazzolino.

La Società Gibbs apporrà, in modo indelebile, sul manico di ogni spazzolino, la seguente indicazione: « Prezzo al consumatore L. 8 ».

(1314)

Riassunto del provvedimento P. 671 del 9 aprile 1943-XXI, relativo alle confezioni fatte con prodotti tipo

Con provvedimento P. 671 del 9 aprile 1943, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che a partire dal 20° giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente provvedimento, le norme in vigore per le confezioni fatte in tutto o in parte con manufatti tessili non tipo, vengono estese alle confezioni fatte con prodotti tipo.

Conseguentemente le disposizioni del provvedimento P.198, pubblicato nel n. 3 del 5 gennaio 1942 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, restano abrogate ed i confezionisti dovranno apporre anche sulle confezioni fatte esclusivamente con prodotti tipo i cartellini previsti dal provvedimento P.305, pubblicato nel n. 106 del 4 maggio 1942 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Si rammenta, inoltre, che a norma delle vigenti disposizioni, il confezionista non può praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalla somma del costo — franco suo laboratorio — delle materie prime e degli accessori, impiegati nella confezione e della quota in cifra assoluta da esso applicata al 30 luglio 1940 a copertura delle sue spese di confezione, delle spese generali (comprese quelle di distribuzione) dell'onere per quote di deprezzamento ed utile, senza mai superare i limiti fissati con il provvedimento P.482 del 7 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1942.

(1316)

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998 la Soc. an. coop. « La Fornitrice », con sede in Scafati, costituita con rogito in data 31 luglio 1933 del sig. dott. Giustino Sisso, Regio notaio in Salerno, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1329)

Avviso di rettifica relativo ai prezzi dei laterizi

Nel « Riassunto del provvedimento P. 652 del 9 marzo 1943-XXI relativo ai prezzi dei laterizi » — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 in data 18 marzo 1943-XXI — alla pagina 1006, prima colonna, in luogo di: « tegole curve o coppi, 35 pezzi per mq. ... » leggasi: « tegole curve o coppi, 33 pezzi per mq. ... ».

(1328)

Avviso di rettifica relativo ai tipi e prezzi delle calze non di seta

Nel riassunto del provvedimento P. 633 del 13 febbraio 1943-XXI, relativo ai tipi e prezzi delle calze non di seta, categoria *F* — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 in data 25 febbraio 1943-XXI — alla pagina 733, tipo 62, in luogo di ... « filato fiocco laniero pettinato tit. 1/12-140000 ... », deve leggersi ... « filato fiocco laniero pettinato tit. 1/32-140000 ... ».

(1323)

Avviso di rettifica riguardante il prezzo dei bozzoli

Nel decreto Ministeriale 4 novembre 1942-XXI recante il « prezzo dei bozzoli di produzione nazionale per la campagna bacologica 1942 » — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 in data 26 marzo 1943-XXI — all'art. 2, terza riga, in luogo di: *L. 255 il kg.* leggasi *L. 355 il kg.*

(1318)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Cons. 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 403289, di L. 35, intestata a Busico Carmela fu Teodoro Vincenzo, moglie di Francesco Paolo d'Aloise di Pellegrino, domiciliata in Agnone (Campobasso), annotata di vincolo dotale.

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4606)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato del Prestito redimibile 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 41.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 328656, P.R. 3,50 %, di L. 16.800 cap. nom., e L. 588 annue, intestato a Pavia Angelo fu Agostino, minore.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio sul quale sono riportati gli estremi dei titoli unitari attribuiti al certificato stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4605)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta per rata semestrale di buono novennale del Tesoro 3 % - 1949

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 68

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 15 agosto 1942, relativa al buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie 4, n. 861, di L. 10.000, intestato a Battista Laura di Michele, moglie di Battista Vittorio, domiciliato a Larino (Campobasso), con annotazione di vincolo dotale.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1048)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 aprile 1943-XXI N. 73

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (1)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,28
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,20
Id. 3,50 % (1902)	85,525
Id. 3 % lordo	72,25
Id. 5 % (1935)	88,475
Redimib. 3,50 % (1934)	78,20
Id. 5 % (1936)	93,90
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,90
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99,125
Id. 5 % (1949)	93,225
Id. 5 % (15-2-50)	92,25
Id. 5 % (15-9-50)	92,225
Id. 5 % (15-4-51)	92,225

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione delle norme per il funzionamento della istituzione assistenziale « Giuseppina Ramella Votta » costituita in Chianciano.

Con decreto del Ministro per le finanze n. 11193 del 15 aprile 1943-XXI sono approvate le norme per il funzionamento, in Chianciano (Siena), dell'istituzione assistenziale « Giuseppina Ramella Votta », in conformità a quanto disposto con la legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1302, e con la convenzione 16 dicembre 1942-XX, approvata con decreto Ministeriale di eguale data pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27, intervenuta fra la Direzione generale del demanio, il comm. dott. ing. Tommaso Ramella e la Società Regie terme di Chianciano.

(1327)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi della carne bovina in scatola

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a prosecuzione e complemento dell'art. 10 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 dello stesso mese, ha determinato come segue i prezzi della carne bovina in scatola:

a) scatola da gr. 300 di peso lordo, contenente gr. 200 di carne e gr. 30 di brodo-gelatina: alla produzione, L. 6,75 la scatola; da produttore o da grossista a dettagliante, L. 7,30 la scatola; al consumo, L. 8,50 la scatola;

b) scatola da gr. 300 di peso lordo, contenente gr. 140 di carne e gr. 90 di brodo-gelatina: alla produzione, L. 5,30 la scatola; da produttore o da grossista a dettagliante, L. 5,80 la scatola; al consumo, L. 6,80 la scatola.

Per le condizioni di vendita è stabilito quanto appresso:

1) i prezzi alla produzione si intendono franco stabilimento di produzione, imballaggio compreso; i prezzi da produttore o grossista a dettagliante, franco negozio dettagliante;

2) tutti i prezzi sono comprensivi dell'imposta sull'entrata;

3) i prezzi al consumo dovranno essere maggiorati, a cura delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, dell'imposta di consumo nei Comuni ove essa viene applicata.

Roma, addì 2 aprile 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1317)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita degli ortaggi essiccati di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come risulta dalla tabella allegata, i prezzi per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, degli ortaggi essiccati di produzione 1942.

Per le caratteristiche del prodotto e per le condizioni di vendita ha, inoltre, stabilito quanto segue:

1. — Gli ortaggi essiccati devono essere fabbricati a norma delle vigenti leggi sanitarie.

2. — L'umidità residua non deve superare il 13 %.

3. — La miscela « Giuliana » deve essere composta come segue:

36 % di foglie e fiori (cavoli verze, cavoli cappucci, cavolfiori, bietole, spinaci, fagiolini, cicoria, peperoni);

32 % di tuberi e radici (carote, rape, zucche);

14 % di patate;

18 % di erbe aromatiche (cipolle, porri, sedano, aglio, prezzemolo).

4. — I prezzi alla produzione s'intendono per merce posta su vagone franco stazione partenza, o su veicolo franco stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente, e comprendono il costo dell'imballo esterno.

5. — I prezzi da grossista a dettagliante s'intendono per merce resa franco negozio dettagliante.

6. — I prezzi alla produzione e quelli da grossista a dettagliante non comprendono l'imposta generale sull'entrata che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte.

7. — In ogni confezione dovranno essere indicati il contenuto netto, il prezzo di vendita al consumo e, per la « Giuliana », la composizione centesimale degli ortaggi che la costituiscono; analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

TABELLA DEI PREZZI, DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO, DEGLI ORTAGGI ESSICCATI DI PRODUZIONE 1942

(in lire)

	Alla produzione a quintale	Dal grossista a dettagliante a quintale	Al consumo per ogni sacchetto o bustina
Bietole in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	3760	4120	4,90
» 250 »	3660	4010	12 —
» 500 »	3610	3950	23,70
» 1000 »	3580	3920	47 —
Cavolfiori in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	4210	4610	5,50
» 250 »	4110	4500	13,50
» 500 »	4060	4440	26,60
» 1000 »	4030	4410	52,90
Cavoli in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	2850	3140	3,80
» 250 »	2750	3030	9,10
» 500 »	2700	2970	17,80
» 1000 »	2670	2940	35,20
Cicoria in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	4240	4640	5,60
» 250 »	4140	4530	13,60
» 500 »	4090	4470	26,80
» 1000 »	4060	4440	53,20
Fagiolini in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	6520	7100	8,50
» 250 »	6420	6990	20,90
» 500 »	6370	6930	41,50
» 1000 »	6340	6900	82,70
Peperoni in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	8900	9680	11,60
» 250 »	8800	9570	28,70
» 500 »	8750	9510	57 —
» 1000 »	8720	9480	113,60
Spinaci in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	5280	5760	6,90
» 250 »	5180	5650	16,90
» 500 »	5130	5590	33,50
» 1000 »	5100	5560	66,60
Carote in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	4130	4520	5,40
» 250 »	4030	4410	13,20
» 500 »	3980	4350	26,10
» 1000 »	3950	4320	51,80

	Alla produzione a quintale	Dai grossista a dettagliante a quintale	Ai consumo per ogni sacchetto o bustina
Rape in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	2400	2650	3,20
» 250 »	2300	2540	7,60
» 500 »	2250	2480	14,80
» 1000 »	2220	2450	29,30
Zucche in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	2460	2710	3,30
» 250 »	2360	2600	7,80
» 500 »	2310	2540	15,20
» 1000 »	2280	2510	30,10
Aglio in sacchetti o bustine da:			
gr 100 netto	4460	4870	5,80
» 250 »	4360	4770	14,30
» 500 »	4310	4710	28,20
» 1000 »	4280	4680	56 —
Cipolle in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	3370	3700	4,40
» 250 »	3270	3590	10,70
» 500 »	3220	3530	21,10
» 1000 »	3190	3500	41,90
Porri in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	3580	3920	4,70
» 250 »	3480	3810	11,40
» 500 »	3430	3750	22,50
» 1000 »	3400	3720	44,60
Prezzemolo in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	4610	5040	6 —
» 250 »	4510	4930	14.80
» 500 »	4460	4870	29,20
» 1000 »	4430	4840	58 —
Sedani in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	3770	4130	4,90
» 250 »	3670	4020	12 —
» 500 »	3620	3960	23,70
» 1000 »	3590	3930	47,10
Melanzane in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	5820	6350	7,60
» 250 »	5720	6240	18,70
» 500 »	5670	6180	37 —
» 1000 »	5640	6150	73,70
Giuliana in sacchetti o bustine da:			
gr. 100 netto	3860	4230	5,10
» 250 »	3760	4120	12,30
» 500 »	3710	4060	24,30
» 1000 »	3680	4030	48,30

(1331)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato concernente le maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione delle arance ovali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue le maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione delle arance ovali pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI.

A) Maggiorazioni da apportare ai prezzi alla produzione (per merce nuda posta su veicolo del produttore, resa franco magazzino di lavorazione del grossista distributore della zona di produzione, entro un raggio massimo di 10 chilometri dalla zona di produzione) per ottenere i prezzi da grossista della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, imballaggio a rendere, o alla rinfusa, selezionata, a peso netto, resa franco vagone partenza, compreso il carico su vagone):

1) scarico, carico, pesatura, cali e sfridi, trasporto e carico a vagone partenza;

2) selezionatura, impacco, compenso del selezionatore;

3) imballaggio;

4) margine del grossista della zona di produzione.

I compensi complessivi per tutte le voci sopra indicate sono fissati, come segue:

a) prodotto alla rinfusa lire 21,50 al quintale;

b) prodotto imballato lire 52,00 al quintale

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione i compensi sopra indicati sono fissati, rispettivamente, in lire 17 ed in lire 31.

B) Maggiorazioni da apportare ai prezzi da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere i prezzi da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, imballaggio a rendere, o alla rinfusa resa franco mercato di consumo o magazzino grossista, a peso netto):

1) trasporto dalla zona di produzione alla zona di consumo: da determinare localmente;

2) scarico, facchinaggio, pesatura, trasporto al magazzino del grossista o al mercato di consumo: da determinare localmente:

3) calo di trasporto e di vendita: 4%;

4) margine del grossista della zona di consumo: 5%;

5) ricupero imballo da detrarre dal conteggio (soltanto per il prodotto imporiato): lire 10 al quintale.

C) Maggiorazioni da apportare ai prezzi da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottonere i prezzi al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista a negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato: da determinare localmente;

2) calo naturale, sfrido e marci: 0,50 %

3) margine del dettagliante (le percentuali sotto indicate si riferiscono alle vendite da effettuare nei negozi; per le vendite da effettuare nei mercati coperti o scoperti e per quelle da effettuare dai venditori ambulanti, le percentuali dovranno essere mantenute ad un livello inferiore, secondo le consuetudini locali):

a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 14%,

b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 15%;

c) nei comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 16%;

d) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: 18%;

4) imposta generale sull'entrata: 3,20%.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(1312)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi di prodotti ortofrutticoli

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina dei prezzi dei seguenti prodotti ortofrutticoli:

1) asparagi;
2) carciofi;
3) cipolle primaticce;
4) fagiolini;
5) fave da consumare allo stato fresco;
6) nespole;
7) piselli mangiatutto (taccole) e freschi da sgranare;
8) spinaci.

I. — *Norme generali.*

I prodotti destinati al consumo **interno devono avere** le **seguenti caratteristiche** qualitative:

1) asparagi: turioni selezionati, asciutti, di lunghezza non superiore ai 22 centimetri;

2) carciofi: infiorescenze sane, pulite, commestibili (i carciofi romaneschi devono avere un diametro minimo di 10 centimetri);

3) cipolle: bulbi sani, asciutti, privi di sostanze estranee, commestibili, con gambo massimo di 4 centimetri dal colletto;

4) fagiolini: baccelli sani, interi, puliti, asciutti, privi di sostanze estranee, commestibili;

5) fave: baccelli sani, interi, puliti, asciutti, privi di sostanze estranee, commestibili;

6) nespole:

1° gruppo: nespoloni: frutti con circonferenza minima di 12 centimetri, puliti, asciutti, esenti da lesioni o da ammaccature che ne pregiudichino la commestibilità;

2° gruppo: nespole: frutti con circonferenza inferiore ai 12 centimetri, puliti, asciutti, esenti da sostanze estranee, commestibili;

7) piselli: baccelli sani, interi, puliti, asciutti, privi di sostanze estranee, commestibili;

8) spinaci:

senza radici: foglie intere, sane, fresche, pulite, verdi, immuni da infezioni parassitarie, da seccume o da sostanze estranee, non bagnate;

con radici tagliate ad 1 centimetro dal colletto: foglie intere, sane, fresche, pulite, verdi, immuni da infezioni parassitarie, da seccume o da sostanze estranee, non bagnate.

II. — *Prezzi alla produzione.*

I prezzi alla produzione pubblicati nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943-XXI, si intendono per merce nuda posta su veicolo del produttore, resa franco magazzino di lavorazione del grossista distributore della zona di produzione, entro un raggio massimo di dieci chilometri dalla zona di produzione (gli asparagi si intendono consegnati alla rinfusa).

III. — *Maggiorazioni commerciali.*

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione, per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio gratuito, resa franco vagone partenza, compreso il carico sul vagone):

1) scarico, carico, pesatura (contatura per i carciofi), cali e sfridi, trasporto e carico a vagone partenza;

2) selezionatura, impacco, compenso al selezionatore (quando vengono effettuate le relative operazioni);

3) imballaggio;

4) margine del grossista della zona di produzione.

I compensi complessivi per tutte le voci sopra indicate sono fissati come segue:

1) asparagi	L. 50 —	al quintale
2) carciofi	» 8,50	ogni 100 pezzi
3) cipolle	» 23 —	al quintale
4) fagiolini	» 58 —	»
5) fave	» 53 —	»
6) nespole e nespoloni	» 50 —	»
7) piselli	» 53 —	»
8) spinaci	» 23 —	»

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione i compensi sopra indicati sono fissati come segue:

1) asparagi	L. 30,50	al quintale
2) carciofi	» 5 —	ogni 100 pezzi
3) cipolle	» 15 —	al quintale
4) fagiolini	» 30 —	»
5) fave	» 25 —	»
6) nespole e nespoloni	» 32 —	»
7) piselli	» 25 —	»
8) spinaci	» 15 —	»

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, imballaggio a rendere, resa franco mercato di consumo o magazzino grossista, a peso netto):

1) trasporto dalla zona di produzione alla zona di consumo: da determinare localmente,

2) scarico, facchinaggio, pesatura (contatura per i carciofi), trasporto al magazzino del grossista o al mercato di consumo: da determinare localmente;

3) calo di trasporto e di vendita:

asparagi: 4 % per il prodotto importato, 2 % per il prodotto locale;

carciofi: nulla per il prodotto importato, nulla per il prodotto locale;

cipolle: 3 % per il prodotto importato, 1,5 % per il prodotto locale;

fagiolini: 5,5 % per il prodotto importato, 2,5 % per il prodotto locale;

fave: 5,5 % per il prodotto importato, 2,5 % per il prodotto locale;

nespole e nespoloni: 4 % per il prodotto importato, 2 % per il prodotto locale;

piselli: 5,5 % per il prodotto importato, 2,5 % per il prodotto locale;

spinaci: 2,5 % per il prodotto importato, 1 % per il prodotto locale;

4) margine del grossista della zona di consumo: 5 %;

5) ricupero imballo da detrarre dal conteggio (soltanto per il prodotto importato):

asparagi	L. 10 —	al quintale
carciofi	» 2 —	ogni 100 pezzi
cipolle	» 8 —	al quintale
fagiolini	» 10 —	»
fave	» 10 —	»
nespole e nespoloni	» 8 —	»
piselli	» 10 —	»
spinaci	» 8 —	»

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura (contatura per i carciofi), facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista a negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato: da determinare localmente;

2) calo naturale, sfrido e marci:

asparagi, 1 %;
carciofi, nulla;
cipolle, nulla;
fagiolini, 1 %;
fave, 0,5 %;
nespole e nespoloni, 2 %;
piselli, 0,5 %;
spinaci, 1 %;

3) margine del dettagliante (le percentuali sotto indicate si riferiscono alle vendite da effettuare nei negozi; per le vendite da effettuare nei mercati coperti e scoperti e per quelle da effettuare dai venditori ambulanti, le percentuali dovranno essere mantenute ad un livello inferiore, secondo le consuetudini locali):

a) nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 14 %;

b) nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 15 %;

c) nei comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 16 %;

d) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: 18 %;

4) imposta generale sull'entrata: 3,20 %.

Roma, addì 2 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: Fabrizi

(1313)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino), Carife (Avellino) e Sant'Agata di Puglia (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

1. L'avv. Federico Ciccarelli fu Erminio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino).
2. Il signor Ettore Forgione fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carife (Avellino).
3. Il signor Claudio Del Buono fu Fabio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Agata di Puglia (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1298)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Catignano, in liquidazione, con sede in Catignano (Pescara).

Nella seduta tenuta il 5 aprile 1943-XXI dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Catignano, in liquidazione, con sede in Catignano (Pescara), il cav. Adelmo d'Amico è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752.

(1296)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di rettifica

Nel concorso a 88 posti di contabile nel personale dei contabili della Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 in data 4 marzo 1943-XXI, all'art. 8, primo comma, ove è detto «... con l'annuo stipendio iniziale stabilito nel grado 9° del gruppo *B.*» deve leggersi: «... con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B.*».

(1322)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 37257 del 16 dicembre 1942 col quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti a quattro posti di ostetrica condotta, bandito con decreto in data 30 dicembre 1940, n. 31725;

Visto il proprio decreto n. 37257 del 16 dicembre 1942 con il quale fra le altre vincitrici, l'ostetrica Barelli Adele venne dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Castelnuovo Rangone;

Veduto la lettera n. 820 del 20 marzo 1943 del comune di Castelnuovo Rangone con la quale viene comunicata la rinuncia al posto da parte dell'ostetrica Barelli Adele;

Ritenuto che trovasi designata al 2° posto di graduatoria l'ostetrica Vandelli Leonelli Maria residente a Soliera (frazione Sozzigalli);

Visto la domanda prodotta dalla stessa con l'indicazione delle relative sedi per le quali ha concorso;

Ai sensi dell'art. 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

L'ostetrica Vandelli Leonelli Maria è dichiarata vincitrice della condotta di Castelnuovo Rangone.

Modena, addì 3 aprile 1943-XXI

p. *Il prefetto*: BIONDO

(1272)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.